



Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia

Via F.sco FERLAINO – 88046 LAMEZIA TERME -- Tel. 0968 23025 – fax 0968 400084
<https://www.ic-manzoni-augruso.edu.it> -- e-mail czic863005@istruzione.it / czic863005@pec.istruzione.it
c.f. 82006260796 – c.m. CZIC863005



Indirizzo musicale (oboe, pianoforte, chitarra e violino)

Regolamento somministrazione farmaci a scuola **(adottato dal Collegio dei Docenti in data 23/05/2023)**



La somministrazione dei farmaci salvavita in orario scolastico, riguarda due fondamentali diritti della persona sanciti dalla Costituzione, il diritto alla salute (art. 32) e il diritto allo studio (artt. 3, 33 e 34).

Punto di riferimento sull'argomento sono le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico emanate il 25 novembre 2005 dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – MIUR e il Ministero della Salute.

La somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico può avvenire solo quando non siano richieste al somministratore cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica del personale (art. 2 Linee guida).

La richiesta di autorizzazione alla somministrazione di farmaci inoltrata dalla famiglia al Dirigente Scolastico ha validità per l'anno scolastico in corso e deve essere rinnovata all'inizio di ogni anno scolastico (per eventuale proroga). La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle Aziende sanitarie competenti.

Gli operatori scolastici somministratori possono essere individuati tra il personale docente ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che abbia seguito appositi corsi di primo



soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*.

La stipula del Protocollo di intesa dovrebbe regolamentare l’erogazione di tali specifici moduli formativi, che potrebbero essere promossi dagli Uffici Scolastici Regionali, dagli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali, dalle Aziende sanitarie o dalle Associazioni di volontariato.

Il Protocollo di somministrazione, che riguarda sia la gestione delle emergenze che delle terapie programmate, prevede le seguenti azioni:

- I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale inoltrano una formale richiesta/istanza indirizzata al Dirigente Scolastico in cui viene riportato: il nome e cognome dell’alunno, precisano la patologia di cui soffre, comunicano il nome commerciale del farmaco, e chiedono, in caso di necessità, l’autorizzazione alla somministrazione del farmaco indicato dal medico, in orario scolastico, da parte del personale scolastico.

La famiglia, altresì, fornisce alla scuola, in confezione integra, esclusivamente i farmaci indicati dal medico, il quale darà specifiche indicazioni su come e dove, eventualmente, conservare il farmaco, tenendo nota della scadenza, così da garantire la validità del prodotto in uso.

Il farmaco sarà conservato a scuola secondo le modalità indicate nella documentazione sanitaria, in un luogo individuato idoneo e sicuro per la durata dell’anno scolastico (o, comunque, secondo specifica indicazione medica).

La famiglia comunica con tempestività eventuali variazioni di terapia, seguendo la medesima procedura.

- Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta da parte della famiglia, acquisita la certificazione del medico, si attiverà promuovendo la politica di governance necessaria per la corretta gestione della problematica.

Verifica preliminarmente la disponibilità da parte degli operatori scolastici che abbiano ricevuto una specifica formazione da parte di un ente accreditato, al fine di garantire la somministrazione del farmaco in caso di emergenza; successivamente, acquisita la disponibilità di questi operatori, autorizza espressamente il personale individuato (che sia formato e abbia dato per iscritto la disponibilità) alla somministrazione in orario scolastico del farmaco indicato dal medico a quello specifico alunno, sollevando contestualmente l’Istituzione scolastica e il somministratore da ogni responsabilità sia per eventuali errori nella pratica di somministrazione che per le possibili conseguenze sul minore. Il Dirigente, quindi, organizza una specifica formazione per tutto il personale della scuola, richiedendo preliminarmente il supporto dell’Asp/Croce Rossa. In caso di indisponibilità, il dirigente contatterà figure professionali sanitarie disponibili (medici e/o infermieri). Subito dopo la formazione erogata, il Dirigente chiede nuovamente la disponibilità al personale scolastico, autorizzando il personale alla somministrazione in caso di emergenza.

- Il Dirigente Scolastico individua il luogo fisico idoneo e sicuro per la conservazione del farmaco, garantisce la corretta conservazione del farmaco, concede, eventualmente qualora sia necessario, l’accesso ai locali dell’istituto durante l’orario di scuola ai genitori degli



alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci ed individua il luogo fisico per la somministrazione della terapia da effettuare, nel rispetto della riservatezza.

- Il medico curante, con un apposito certificato, richiede la somministrazione di farmaci a scuola solo in assoluto caso di necessità; indicando la somministrazione del farmaco, non si deve richiedere discrezionalità nella posologia, nei tempi e nelle modalità. Il certificato dovrà indicare lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, la modalità e tempi di somministrazione, la posologia. Il certificato dovrà contenere la modalità di conservazione del farmaco, la fattibilità della manovra di somministrazione da parte del personale scolastico privo di competenze sanitarie ed infine indicherà le problematiche derivanti da una eventuale non corretta somministrazione del farmaco, e/o gli eventuali effetti indesiderati dello stesso, pregiudizievoli per la salute del minore.

È opportuno che la richiesta sia firmata da entrambi i genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, viste le recenti pronunce giurisprudenziali in merito al diritto all'informazione dei genitori da parte dell'istituzione scolastica.

In caso di indisponibilità di personale interno (art.4 delle Raccomandazioni), il Dirigente Scolastico dovrà premunirsi di personale idoneo, attraverso il ricorso a Enti terzi, pubblici o privati, stipulando accordi, convenzioni e/o collaborazioni, ad esempio, con gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali o Associazioni di Volontariato, in primis tra tutte la Croce Rossa Italiana – C.R.I., le Unità Mobili di Strada, l'Associazione Volontari Italiani del Sangue – AVIS e la LILT.

In caso di richiesta di somministrazione di un farmaco, nelle more dell'espletamento del modulo formativo, il Dirigente autorizzerà uno dei genitori a stare a scuola, per intervenire in caso di emergenza, per i giorni necessari a garantire la formazione dei docenti.

Qualora i genitori preferiscano, temporaneamente, non mandare il figlio scuola, questi giorni di assenza, nella scuola secondaria, saranno scorporati dal computo totale delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico, per causa di forza maggiore.